

PRT 2014

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
2. PRESUPPOSTI E REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI
3. CRITERI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI RISERVATI ALLE UNIONI MONTANE ED ALLE COMUNITA' MONTANE
4. CRITERI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DESTINATI A TUTTE LE UNIONI
5. MODALITA' DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI PER LE GESTIONI ASSOCIATE
6. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
7. CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI
8. CONTROLLI E RENDICONTAZIONI
9. PROGRAMMA DI RIORDINO PER LE ANNUALITA' 2015-2017
10. CONTRIBUTI PER LE FUSIONI

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

1. Possono accedere ai contributi, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l.r. 21/2012 e dell'art. 31 co. 2 della l.r. 9/2013:
 - le Unioni di comuni;
 - Il Nuovo Circondario imolese, ricompreso tra le unioni di comuni montani (art. 24 co. 1 l.r. 21/2012).
2. Possono accedere, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 23/2013, le Comunità montane che hanno avuto accesso nel 2013 ai contributi regolati dal PRT e/o a quelli concessi ai sensi dell'art. 23 co. 3 della l.r. 21/2012 ancorché non abbiano completato il processo di trasformazione in unioni nei termini previsti dagli artt. 1 e 2 della stessa l.r. 23/2013.
3. Possono accedere, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 23/2013, le Unioni che hanno avuto accesso nel 2013 ai contributi regolati dal PRT e/o a quelli concessi ai sensi dell'art. 23 co. 3 della l.r. 21/2012 ancorché i relativi statuti non siano stati approvati o adeguati entro i termini previsti dagli artt. 1 e 2 della l.r. 23/2013 o che non abbiano ricevuto (da Comuni che non hanno fruito del differimento degli obblighi concesso con delibera di Giunta n. 166 del 17/02/2014 a norma dell'art. 30) i conferimenti di funzioni di cui all'art. 7 co. 3 1° periodo della l.r. 21/2012 come modificato dalla l.r. 9/2013 entro il termine del 31/03/2014.

2. PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

1. Oltre a quanto previsto al §1 e fatti salvi i requisiti stabiliti specificamente per le Comunità montane e le Unioni di cui al punto 2) e 3) del §1, che possono accedere ai contributi in via derogatoria, le Unioni possono accedere, *in via ordinaria*, ai contributi in presenza dei seguenti ulteriori presupposti:
 - conferimento, nei termini previsti dall'art. 1 co. 4 della l.r. 23/2013 (ossia entro il 31/03/2014), all'Unione da parte di tutti i comuni aderenti - tranne

quelli che hanno fruito del differimento degli obblighi concesso con delibera di Giunta n. 166 del 17/02/2014 a norma dell'art. 30 l.r. 21/2012- di almeno tre delle funzioni di cui all'art. 7 co. 3 della l.r. 21/2012 e ss.mm. oltre al conferimento della gestione dei servizi informatici e delle tecnologie dell'informazione. Tale conferimento deve essere integrale ai sensi dell'art. 14 co. 29 del D.L. 78/2010 e dell'art. 24 co. 4 della l.r. 21/2012;

- trasferimento all'Unione del personale comunale addetto alle funzioni conferitele, ai sensi dell'art. 24 co. 5 della l.r. 21/2012. Tale requisito è considerato rispettato per le Unioni in cui il trasferimento di personale è già stato disposto e riconosciuto in sede di concessione e quantificazione del contributo relativo all'anno 2013. Per le altre Unioni il trasferimento del personale deve essere disposto nel corso dell'anno 2014 con decorrenza non successiva al 1° gennaio 2015. Per queste Unioni il requisito sarà verificato l'anno successivo. Il trasferimento del personale non costituisce presupposto indispensabile per l'accesso, in via transitoria in vista della conclusione dei processi di riorganizzazione delle strutture delle unioni e dei loro comuni, per le nuove unioni, derivanti dalla trasformazione di comunità montane estinte, che hanno recepito il relativo personale o la maggior parte di esso.
 - Trasmissione, non appena adottato, del bilancio di previsione dell'Unione.
2. Le Comunità montane e le Unioni che si trovino nelle condizioni di cui al §1 punti 2) e 3) devono produrre, per accedere ai contributi ai sensi dell'art. 4 della l.r. 23/2013, unitamente alla domanda di contributo, e se non sono già stati inviati alla Regione (nel qual caso devono essere indicati nella domanda gli estremi dell'invio), gli atti assunti fino al momento della presentazione della domanda stessa relativi rispettivamente alla trasformazione e all'estinzione della Comunità montana o gli atti formali con cui i Comuni dell'Unione, non conforme alla l.r. 21/2012, hanno intrapreso il percorso di adeguamento.

3. CRITERI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI RISERVATI ALLE UNIONI MONTANE ED ALLE COMUNITA' MONTANE

- 1) In applicazione dell'art. 32 co. 7 della l.r. 9/2013, secondo cui la Giunta assicura, con appositi stanziamenti, alle unioni montane di cui alla l.r. 21/2012 quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni nell'ambito del PRT, una quota pari ad € **3.900.000,00** dello stanziamento sul cap. 3205 del bilancio regionale per il 2014 è riservata alle Comunità montane di cui al punto 2) del §1 o alle unioni montane alle cui dipendenze è confluito il personale o la maggior parte del personale dipendente dalle preesistenti Comunità montane a cui le Unioni sono subentrate, oppure già destinatarie di contributi per spese di funzionamento o per il riordino delle comunità montane. La corresponsione dei suddetti contributi

terrà conto degli accordi tra gli enti subentrati alle comunità montane sopresse sanciti nei patti successivi approvati con decreti del presidente della Giunta regionale.

- 2) Le risorse di cui al punto 1) sono ripartite, salvo quanto previsto al punto 3, tra le Unioni montane in proporzione ai contributi per spese di funzionamento e ai contributi straordinari per il riordino delle comunità montane complessivamente percepiti nel 2013 (*ed erogate rispettivamente con determine n. 7538/2013 e 10635/2013 e determina n. 8454/2013*) dalla stessa Unione o dalla corrispondente Comunità montana estinta, tenendo conto tuttavia anche dei seguenti ulteriori criteri:

- a) Nel caso di Unione derivante dall'accorpamento di un'Unione montana con una Comunità montana la quota di contributo di cui al punto 1) va calcolata tenendo conto della somma dei contributi percepiti nel 2013 da entrambe le forme associative.
- b) Nel caso in cui l'Unione derivata dalla trasformazione di una precedente Comunità montana comprenda, ai sensi dell'art. 32 comma 2 l. 29/2013, una parte soltanto dei suoi Comuni la somma spettante è rapportata all'intera cifra percepita dalla Comunità montana nel 2013, a prescindere dal numero dei Comuni.
- c) Nel caso in cui le Unioni subentrate ad una Comunità montana ai sensi dell'art. 9 l.r. 21/2012 siano più d'una potranno accedere le Unioni alle cui dipendenze è confluito il personale o la maggior parte del personale dipendente dalle preesistenti Comunità montane tenendo altresì conto degli accordi contenuti nei patti successivi approvati con decreti del presidente della Giunta regionale.

- 3) Le Comunità montane di cui al punto 2) del §1, partecipano al riparto delle risorse di cui al punto 1), ma hanno diritto comunque ad un importo pari al 50% delle risorse complessive percepite nel 2013 allo stesso titolo.
- 4) Le risorse di cui al punto 1) non attribuite, per effetto del dimezzamento del contributo applicato a svantaggio di alcuni enti ai sensi dell'art. 4 co. 3 della l.r. 23/2013, confluiscono nel fondo delle restanti risorse destinate a tutte le forme associative.
- 5) La quota di contributo di cui al punto 1) non concorre alla determinazione dell'importo sulla base del quale si calcolano i contributi statali regionalizzati spettanti alle singole forme associative.

4. CRITERI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DESTINATI A TUTTE LE UNIONI

1. Le rimanenti risorse regionali (*pari a 5.250.000,00 € cui vanno aggiunte le eventuali risorse non attribuite alle unioni montane di cui al punto 4 del §3*) stanziare sul cap. 3205 sono ripartite tra tutte le forme associative che presentano domanda e che sono ammesse a contributo, in base ai seguenti criteri:

- a) Alle nuove Unioni costituite nel 2013 o successivamente e non derivanti dalla trasformazione, modificazione o aggregazione, di precedenti Unioni o Comunità montane, è assegnato un contributo pari a **30.000,00** euro; tale contributo è aumentato a 60.000,00 euro nel caso in cui le Unioni predette comprovino l'effettiva operatività, alla data di presentazione della domanda, della gestione associata delle 4 funzioni minime di cui al §2 primo punto. A questa tipologia di Unioni non si applicano le ulteriori quote di contributo disciplinate ai punti 2) e seguenti.
- b) Alle altre Unioni il contributo complessivo è calcolato sommando alle quote di contributo di cui ai punti 2) e seguenti, il contributo quantificato in proporzione a quello percepito nel 2013 (o nell'ultimo anno nel caso in cui nel 2013 non sia stata presentata domanda o la domanda sia stata esclusa) per le gestioni associate, con i temperamenti specificati alle lett. c), d) ed e).
- c) Nel caso di subentro di un'Unione a più forme associative il contributo sub lettera b) è calcolato in proporzione alla somma dei contributi per le gestioni associate percepiti nel 2013 dalle forme associative preesistenti.
- d) Nel caso di un'Unione derivata da una preesistente Comunità montana che non ha attinto nel 2013 ai contributi di cui al PRT, il contributo sub lettera b) spettante è calcolato in proporzione all'ultima annualità di contributo percepito dalla Comunità montana estinta. Qualora il contributo così calcolato risultasse inferiore a quello fisso indicato alla lett. a) l'Unione può optare per quest'ultimo contributo; analogamente nel caso di Unione già esistente prima dell'entrata in vigore della l.r. 21/2012 e che non abbia presentato domanda nel 2013, il contributo sub lettera b) si calcola in proporzione all'ultima annualità di contributo percepita.
- e) Le Unioni, e le eventuali Comunità montane, che accedono in deroga, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 23/2013, percepiscono in ogni caso solo la metà del contributo percepito nel 2013 e pertanto ad esse non si applicano gli altri criteri di calcolo previsti dal presente PRT.
- 2) Una quota di contributo è attribuita alle Unioni coincidenti con l'ambito ottimale secondo gli importi indicati nello schema che segue:

Numero comuni dell'Unione	Coincidenza con l'ambito ottimale
Fino a 8 comuni	10.000,00 euro
Superiore a 8 comuni	20.000,00 euro

- 3) Alle Unioni derivanti, in attuazione della l.r. 21/2012, dall'unificazione di due forme associative preesistenti spetta il contributo ulteriore di 80.000,00 €; alle Unioni

derivanti dall'aggregazione di due forme associative e di ulteriori comuni spetta il contributo aggiuntivo di 100.000,00 €; alle unioni che aggregano una parte dei comuni di preesistenti Comunità montane contestualmente estinte e altresì ulteriori comuni spetta il contributo ulteriore di 30.000,00 €; alle altre Unioni che, in attuazione della l.r. 21/2012, si sono allargate ad altri Comuni, spetta un ulteriore contributo dell'importo di 15.000,00 € nel caso di adesione di un solo nuovo Comune e di 25.000,00 € nel caso di adesione di una pluralità di nuovi Comuni. Alle Unioni subentrate a titolo universale ai sensi dell'art. 32 co. 2 della l.r. 9/2013 ad una precedente Comunità montana estinta spetta un contributo di 10.000,00 €.

- 4) Alle Unioni è attribuito un contributo di 10.000,00 € per ogni ulteriore gestione associata aggiuntiva rispetto a quelle finanziate nel 2013 e ulteriore rispetto alle 4 minime essenziali per l'accesso ai contributi, purché rientrante nell'elenco di cui all'art. 7 co. 3 della l.r. 21/2012 (anche se i conferimenti sono effettuati dopo il 31 marzo, ma entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande).

5. MODALITA' DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI PER LE GESTIONI ASSOCIATE

- 1) La somma da ripartire in misura proporzionale tra le forme associative, escluse le nuove Unioni di cui al §4 punto 1 lett. a) e le eventuali Unioni o Comunità montane che accedono in deroga ai sensi dell'art. 4 della l.r. 23/2013, è determinata detraendo, dall'importo disponibile di cui al punto 1 del §4, le somme totali delle diverse quote fisse spettanti ai sensi dei punti 2 e segg. del §4 e le somme predeterminate spettanti alle nuove Unioni (di cui al punto 1 lett a, del §4) e agli eventuali enti che accedono in deroga ai sensi dell'art. 4 della l.r. 23/2013.
- 2) Il contributo complessivo per le gestioni associate spettante alle forme associative, diverse dalle nuove Unioni di cui al §4 punto 1 lett. a) ed alle eventuali Unioni o Comunità montane che accedono in deroga ai sensi dell'art. 4 della l.r. 23/2013, è calcolato pertanto sommando alle quote fisse di cui ai punti 2) e seguenti del §4, ove spettanti, la quota di contributo invece calcolata in misura proporzionale ai sensi delle lett. b), c) e d) del punto 1) del medesimo §4.

6. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) La domanda di contributo, corredata dalla documentazione indicata di seguito, deve essere sottoscritta dal Presidente **oppure dal Segretario o Direttore** dell'Unione o della Comunità montana o del Nuovo Circondario imolese e trasmessa via PEC all'indirizzo sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il 26 maggio 2014. Non sono ammesse a contributo le domande pervenute successivamente alle ore 24 del 26 maggio 2014. Il modulo da compilarsi per la presentazione della domanda sarà pubblicato nel sito web Unioni del portale Autonomie entro 15 giorni dall'approvazione del presente PRT. La domanda di contributo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Convenzioni di conferimento delle funzioni obbligatorie ai sensi dell'art. 7 co. 3 primo periodo della l.r. 21/2012 e ss.mm. (se non già trasmesse negli anni precedenti e tuttora valide), salvi gli effetti delle proroghe concesse ai sensi dell'art. 30 della l.r. 21/2012 ed eventuali ulteriori convenzioni o rinnovi di convenzioni scadute;
 - Nei casi di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 4 della l.r. 23/2013 (*in deroga cioè*) gli enti richiedenti devono produrre unitamente alla stessa domanda i documenti indicati al § 2 punto 2).
 - Eventuali atti di trasferimento del personale, ove non già trasmessi negli anni passati.
 - Rendicontazione in forma libera dei contributi percepiti nel 2013 per la gestione associata di funzioni e disciplinati dal PRT, (anche eventualmente con riferimento a tutte le forme associative preesistenti a cui l'Unione è subentrata). Non sono soggette all'obbligo di rendicontazione: le nuove Unioni, non derivanti dalla trasformazione o aggregazione di precedenti forme associative; le nuove Unioni derivate da precedenti Comunità montane le quali non hanno avuto accesso ai contributi nel 2013; le Unioni, diverse dalle precedenti, che non hanno avuto accesso ai contributi nel 2013.
- 2) La concessione dei contributi regionali è effettuata in un'unica soluzione **entro il 30 luglio 2014**.
- 3) L'istruttoria delle domande e dell'intera documentazione dovrà essere completata entro il 30 giugno 2014; entro i dieci giorni antecedenti potranno essere richieste integrazioni istruttorie qualora si rendano necessarie per la determinazione definitiva del contributo complessivo spettante e per il calcolo del saldo da corrispondere. Gli enti associativi entro il 15° giorno precedente il termine di conclusione dell'istruttoria potranno di propria iniziativa produrre ulteriore documentazione diversa da quella indispensabile per l'accesso ai contributi.
- 4) La responsabile del procedimento di concessione dei contributi di cui al presente PRT è la dott.ssa Graziella Fiorini.

7. CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI

- 1) Le risorse statali a favore dell'associazionismo intercomunale che verranno trasferite alla Regione in attuazione della vigente Intesa sancita dalla Conferenza Unificata verranno erogate alle unioni conformi alla l.r. 21/2012 e ss.mm., ripartendole in proporzione all'importo del contributo concesso a valere sulle risorse regionali, calcolato escludendo le quote fisse di contributo (di cui al i§4, punti 2 e segg.) e non computando, con riguardo alle unioni montane, la parte di contributo riconosciuta attingendo dalla quota di stanziamento complessivo appositamente riservata alle predette unioni montane. Le nuove Unioni che non comprovino l'effettiva operatività alla data di presentazione della domanda delle gestioni associate necessarie per

accedere ai contributi non partecipano al riparto delle risorse statali regionalizzate.

8. CONTROLLI E RENDICONTAZIONI

- 1) Ai contributi disciplinati dal presente programma non si applica l'art. 158 del TUEL (art. 25 co. 6 l.r. 21/2012).
- 2) Ai contributi disciplinati dal presente programma si applica l'obbligo di rendicontazione, da effettuarsi in forma libera contestualmente alla presentazione della domanda dell'anno successivo o entro lo stesso termine. L'obbligo di rendicontazione non si applica alla quota di contributo concesso alle unioni montane (ed eventualmente alle Comunità montane) a valere sulla quota di stanziamento di risorse disponibile sul cap. 3205 riservata soltanto a tali enti.
- 3) L'istruttoria delle domande comprende la verifica dell'effettività delle gestioni associate finanziate nell'anno precedente attraverso l'analisi dell'insieme della documentazione prodotta ed in particolare di quella relativa al trasferimento/comando del personale comunale e delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite da cui i dati saranno desunti oltre che dalle convenzioni di conferimento delle funzioni.
- 4) Nel caso in cui non sia comprovata l'effettività operatività della gestione associata in corso d'anno, i contributi dell'annualità successiva al 2014, sono decurtati delle somme concesse l'anno precedente.

9. PROGRAMMA DI RIORDINO PER LE ANNUALITA' 2015-2017

- 1) Il presente Programma di riordino territoriale ha validità solo nell'anno 2014.
- 2) La Giunta regionale, dopo il rinnovo delle amministrazioni locali conseguente alla tornata elettorale comunale del 2014, adotta, entro l'anno, con il concorso dei nuovi Amministratori locali, un ulteriore PRT, valevole a regime per le annualità di contributo 2015-2017, individuando i criteri di finanziamento delle unioni per il triennio predetto.
- 3) Il PRT 2015-2017 prevede una nuova impostazione dell'incentivazione a favore delle Unioni, basata:
 - per le nuove forme associative, anche derivanti da precedenti enti associativi, sulla presentazione di progetti di sviluppo delle gestioni associate;
 - per le altre forme associative sulla valutazione della qualità delle gestioni associate, attraverso l'impiego di specifici indicatori di efficacia ed efficienza.
- 4) Il nuovo PRT privilegia gli allargamenti delle Unioni, specialmente se derivanti da ex Comunità montane, agli ulteriori comuni dell'ambito ottimale e, al fine di superare gli ambiti ottimali di piccole dimensioni, l'aggregazione di più forme associative contigue, previa eventuale rideterminazione dell'ambito ottimale. Privilegia altresì le gestioni associate da parte di tutti i comuni dell'Unione. *(Altri criteri generali? Effetto politico ma non giuridicamente vincolante)*

10. CONTRIBUTI PER LE FUSIONI

- 1) Ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 10/2008 il PRT specifica i criteri ed i parametri per l'erogazione degli incentivi finanziari prevedendo specifiche premialità per il Comune istituito per fusione o derivante da incorporazione di uno o più Comuni.
- 2) Al Comune di nuova istituzione spettano, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, i seguenti contributi regionali:
 - un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, che sarà quantificato dalla legge regionale di fusione a titolo di compartecipazione alle spese del processo amministrativo di aggregazione dei servizi e della riorganizzazione delle strutture del comune neoistituito ed al fine di contribuire alle spese di investimento necessarie per l'apertura di sportelli decentrati oppure per l'acquisto di mezzi e strumentazioni utili per assicurare l'erogazione dei servizi sull'intero territorio del Comune neoistituito;
 - un contributo ordinario annuale, della durata di 15 anni, quantificato dalla legge regionale di fusione, che tiene conto dei criteri della popolazione, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni che si fondono nonché del volume delle spese correnti di bilancio, meglio specificati di seguito.
- 3) Il contributo straordinario per spese di investimento viene concesso nei tre anni seguenti all'istituzione del nuovo comune; per il primo anno tale contributo viene concesso d'ufficio, con determinazione del dirigente competente, entro 60 giorni dall'istituzione del comune derivante dalla fusione, e deve essere rendicontato.
- 4) L'importo di tale contributo straordinario, uguale per tutte le tre annualità previste, è rapportato al numero dei comuni estinti con la fusione ed al numero complessivo dei dipendenti dei predetti comuni; esso è quantificato in base alla tabella che segue:

numero comuni	numero dipendenti	importo contributo
da 2 a 3	< 30	€. 120.000,00
	> 30	€. 150.000,00
da 4 a 5	< 70	€. 200.000,00
	> 70	€. 300.000,00
da 6 in su	< 100	€. 250.000,00
	> 100	€. 350.000,00

- 5) Il contributo straordinario è finalizzato a compartecipare alle spese iniziali in conto capitale che il Comune neoistituito deve sostenere per l'acquisto di beni materiali ed immateriali necessari alla riorganizzazione delle preesistenti strutture amministrative comunali, alla messa in rete degli uffici comunali e all'eventuale costituzione degli opportuni sportelli decentrati, per l'effettuazione di eventuali lavori pubblici urgenti per uniformare gli standard prestazionali nelle diverse parti del territorio del nuovo

ente e per l'acquisto di servizi necessari ad uniformare le procedure amministrative, i sistemi informativi ed i servizi per l'intero territorio del comune neoistituito. Il contributo può essere utilizzato per eventuali ulteriori tipologie di spese in conto capitale, purché strumentali all'avvio dell'attività del Comune unificato ed il consolidamento della gestione unitaria e tale finalità sia documentata in sede di rendicontazione del contributo.

- 6) Ai fini della corresponsione di questo specifico contributo il servizio regionale competente acquisisce i dati relativi al personale dipendente a tempo indeterminato dei comuni che hanno dato luogo alla fusione con riferimento alla data dell'istituzione del nuovo Comune.
- 7) Tale contributo è soggetto a rendicontazione ai sensi dell'art.158 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) nei termini indicati dalla norma predetta. La rendicontazione va trasmessa al Servizio Affari istituzionali e delle autonomie locali con posta certificata.
- 8) Al comune risultante dalla fusione o derivante dall'incorporazione è riconosciuto per quindici anni un contributo ordinario annuale, calcolato secondo i criteri che seguono.
- 9) Il contributo ordinario complessivo viene determinato individuando la quota annuale in applicazione dei criteri di cui ai successivi punti da 11 a 14 e moltiplicandola per i 15 anni. Il valore complessivo viene assegnato in quote annuali di ammontare costante.
- 10) Le quote annuali del contributo ordinario rimangono costanti nell'importo. La prima annualità è corrisposta nell'anno in cui il nuovo ente è formalmente istituito. La legge regionale di fusione definisce l'ammontare esatto delle quote annuali spettanti.
- 11) Il contributo ordinario annuale verrà maggiorato del 10% qualora il Comune neo istituito derivi dalla fusione di tutti i Comuni precedentemente aderenti alla medesima Unione, costituita da almeno 4 Comuni.
- 12) Il contributo ordinario annuale a base del calcolo del contributo complessivo è calcolato sommando le quote individuate, rispettivamente, per fasce di popolazione complessiva e di estensione territoriale dalla tabella A e la quota, stabilita dalla tabella B, per fasce di volume della spesa corrente ricavata dai rendiconti consuntivi dei comuni approvati nell'ultimo anno antecedente la legge di fusione.
- 13) Alle quote determinate in base ai criteri di cui al punto 14 si aggiunge un'ulteriore quota, basata sul numero dei comuni che si fondono, individuata assegnando un importo di €. 20.000,00 nel caso di fusione a cui partecipano da 3 a 4 comuni ed €. 30.000,00 nel caso in cui vi concorra un numero maggiore di comuni;
- 14) Le prime due quote di contributo di cui al punto 12 sono individuate applicando le fasce e gli importi della tabella A) e prendendo a riferimento i dati demografici Istat al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione;

Tabella A

Popolazione	Importo assegnato
fino a 5.000 abitanti	€.24.000,00
da 5.001 a 10.000 abitanti	€. 44.000,00
da 10.001 a 25.000 abitanti	€. 64.000,00
da 25.001 a 50.000 abitanti	€. 88.000,00
oltre 50.001	€. 104.000,00
Territorio	Importo assegnato
fino a 50 Kmq.	€. 24.000,00
da 50 a 100 Kmq.	€. 52.000,00
da 100 a 200 Kmq.	€. 72.000,00
oltre 200 Kmq.	€. 92.000,00

La terza quota di contributo di cui al punto 12 è stabilita in base ai valori riportati nella tabella B;

Tabella B

Volume delle spese correnti	Importo assegnato
Fino a 5.000.000	€. 24.000,00
Da 5.000.001 a 10.000.000	€. 40.000,00
Da 10.000.001 a 20.000.000	€. 64.000,00
Da 20.000.001 a 25.000.000	€. 88.000,00
Oltre 25.000.001	€. 104.000,00

- 15) Il contributo ordinario annuale a sostegno delle fusioni è concesso d'ufficio al comune di nuova istituzione.
- 16) Entro il 30 settembre di ogni anno, a far data dal secondo anno di istituzione del nuovo Comune e per tutta la durata dei contributi, il nuovo Ente è tenuto a trasmettere al Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali una relazione illustrativa, a firma del legale rappresentante, attestante l'utilizzo dei contributi erogati dalla Regione nel rispetto e secondo le finalità degli stessi.
- 17) Nell'ambito dei programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli Enti Locali viene garantita priorità assoluta ai Comuni derivanti da fusione nei 10 anni successivi alla loro costituzione; parimenti la stessa priorità viene applicata anche nell'ambito dei provvedimenti provinciali adottati su delega regionale.